



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3965

Seduta del 31/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Mauro Fasano

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 47 pagine

di cui 43 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1118 del 20 dicembre 2013 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;
- l'art. 15 della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 ha modificato l'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006, fissando al 31.12.2016 il termine ultimo entro cui devono essere installati i sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma del calore in tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati, anche se già esistenti e demandando alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità per riconoscere i casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

VISTO il d.lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" nonché le modifiche apportate con il decreto legge nr. 63/90 e con la successiva legge di conversione nr. 90/2013;

RILEVATO che:

- con i decreti interministeriali del 26 giugno 2015 sono state emanate le nuove disposizioni per l'attuazione del novellato d.lgs. 192/2005, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE;
- che i decreti di cui sopra individuano i requisiti minimi e le prescrizioni per la costruzione, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti termici, definendo le prestazioni degli "Edifici ad energia quasi zero" per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE;
- che con l'art. 9 bis della l.r. 24/2006, come modificata dall'art. 26 della l.r. 7/2012 ("Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione") prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici, per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE;

DATO ATTO che con dgr nr. 3868 del 17.7.2015 sono state approvate le disposizioni regionali per l'attuazione dell'art. 9 bis della l.r. 24/2006, confermando che i requisiti minimi e le prescrizioni per gli "edifici ad energia quasi zero", previsti dal d.lgs.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

192/2005 e dai relativi decreti attuativi, in Regione Lombardia entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 e che fino a tale data si continueranno ad applicare le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale nr.8745/2008 e con decreto del Dirigente nr. 5796/2009;

CONSIDERATO:

- che l'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali ha fatto presente che le competenze professionali riconosciute dalla legge 10 febbraio 1992 n.152 consente agli iscritti al loro Ordine di rivestire anche il ruolo di tecnico abilitato e di svolgere l'attività di ispezione degli impianti termici;
- che con il decreto legge nr. 63/90 e con la successiva legge di conversione nr. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, è stato modificato l'art. 15 del d.lgs. 28/2011, includendo anche i soggetti abilitati ex lettera d) dell'art. 4 del DM 37/2008 fra i soggetti idonei all'installazione di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili;
- che nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso primo luglio fra l'U.O. Energia e Reti Tecnologiche e i rappresentanti delle Associazioni degli Installatori e Manutentori degli impianti termici è stata riconosciuta:
 - l'idoneità all'installazione di impianti FER di tutti gli operatori abilitati secondo le lettere a), b), c), e d) dell'art. 4 del D.M. 37/2008 alla data del 3 agosto 2013, con l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore entro il 3 agosto 2016;
 - la necessità, per coloro che hanno conseguito o conseguiranno l'abilitazione secondo le lettere c) e d) dell'art. 4 del D.M. 37/2008 in data successiva all'entrata in vigore della legge 90/2013, di frequentare un apposito corso formativo di base di 80 ore per ottenere l'idoneità all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti FER;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare gli art. 9,11 e 25; comma 1, che prevede che la Giunta regionale determini i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari nonché le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli per gli impianti alimentati a biomasse legnose;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2013, n. 593, relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(PRIA), con incluse le misure relative agli impianti termici;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3706 del 12 giugno 2015, relativa all'approvazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), con incluse le misure relative agli impianti termici;

RITENUTO di dover aggiornare le disposizioni regionali relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, in modo da integrare le modifiche normative intervenute, accogliere le richieste formulate dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali nonché dalle Associazioni degli Installatori e Manutentori;

DATO ATTO che ulteriori disposizioni, di natura più prettamente tecnica, potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che detta "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" e che sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 20 dicembre 2013;
2. di dare atto che ulteriori disposizioni, di natura più prettamente tecnica, potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

1 Premessa

La normativa europea di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE, sostituita dalla Direttiva Europea 2010/31/UE in base alle scadenze previste da quest'ultima.

In Italia, la direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, che disciplina tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione. Tale Decreto è stato profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito in legge con legge 90/2013, con lo scopo di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE.

I decreti attuativi, conformi alle modifiche apportate con la L. 90/2013, sono stati emanati il 26 giugno 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero della Semplificazione.

Le norme regolamentari che riguardano specificatamente gli impianti termici sono costituite dal DPR 412/1993, oggetto di successive modifiche e recentemente integrato con DPR 74/2013.

Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", prevede che:

"In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento."

Il presente documento, pertanto, tiene conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regola le attività di installazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

2 Normativa di riferimento

1. Le presenti disposizioni fanno riferimento alla seguente normativa:

- Europea
 - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;
 - Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;
 - Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- Nazionale
 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
- Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas (A.E.E.G.) 19 marzo 2002, n. 42/02 “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE”;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”;
- Delibera A.E.E.G. 15 dicembre 2011, n. 181 “Aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, correlati alla deliberazione n. 42/02 in materia di cogenerazione, a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011”;
- D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”;
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- Regionale
 - L.R. 26 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
 - D.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533 “Limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) - 534 Tutela dell’inquinamento”, integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della Regione Lombardia, come individuate dalla D.G.R. n. 6501/2001 - 534 Tutela dell’inquinamento”;
 - L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 e ss.mm.ii. “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
 - D.G.R. 11 luglio 2008, n. 7635 “Misure prioritarie alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, L.R. 24/06”;
 - D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8745 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”;
 - D.D.U.O. 11 giugno 2014, n. 5027 e ss.mm.ii. “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione della DGR X/1118 del 20.12.2013”.
 - D.G.R. 6 settembre 2013, n. 593 “Approvazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria e dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica”;
 - D.G.R. 12 giugno 2015, n. 3706 “Approvazione del Programma Energetico Ambientale Regionale”;
 - L.R. 8 luglio 2015, n. 20 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”;
 - D.G.R. 17 luglio 2015, n.3868 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs.192/2005, come modificato con l.90/2013.

3 Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:

- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli

obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.;

- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 5027/2014 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la modalità di "controllo e manutenzione degli impianti termici";
- la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché l'uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
- le modalità per l'esercizio dell'attività sanzionatoria;
- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

4 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.
 - a. "Accertamento": l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
 - b. "Apparecchio di riscaldamento localizzato": generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.
 - c. "Apparecchio fisso": generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.
 - d. "Autorità competente": soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.
 - e. "Biomassa legnosa": i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
 - f. "Caminetto aperto": focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.
 - g. "Caminetto chiuso": focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.
 - h. "Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici" o "CURIT": Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
 - i. "Categoria di edificio": la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..

- j. “Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
- k. “Certificazione energetica dell’edificio”: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
- l. “Climatizzazione invernale” o “estiva”: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.
- m. “Codice univoco dell’impianto termico”: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.
- n. “Coefficiente di prestazione” (COP): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.
- o. “Coefficiente di prestazione termico” (COP_t): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.
- p. “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.
- q. “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell’impianto, laddove previsti.
- r. “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia ed essere iscritto nell’apposito registro.
- s. “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l’impianto, al fine di utilizzare l’energia termica prodotta convogliandola nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.
- t. “Contabilizzazione del calore”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
- u. “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione

del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari. .

- v. “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- w. “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- x. “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione” il contributo per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell'impianto termico deve corrispondere, in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale Contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell'Amministratore di Condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del Contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. e la restante quota è riservata all'Autorità competente.
- y. “Controlli sugli edifici o sugli impianti”: le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- z. “Cucina economica”: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- aa. “Diagnosi energetica”: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
- bb. “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell'impianto.
- cc. “Edificio”: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
- dd. “Edificio di nuova costruzione”: un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

- ee. “Efficienza globale media stagionale dell’impianto termico” (ϵ) o “fattore di utilizzo dell’energia primaria”: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari;
- ff. “Fattore di utilizzazione del gas”(GUE): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.
- gg. “Generatore di calore”: il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.
- hh. “Gradi giorno di una località”: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
- ii. “Impianto termico”: l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- jj. “Impianto termico centralizzato”: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.
- kk. “Impianto termico civile”: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
- ll. “Impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.
- mm. “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare. Tale impianto non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
- nn. “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- oo. “Indice di efficienza energetica” (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

- pp. “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall’Autorità competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall’Autorità competente.
- qq. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da ispettori, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..
- rr. “Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l’impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d’uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico.
- ss. “Manutenzione straordinaria dell’impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.
- tt. “Miglioramento dell’efficienza energetica”: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.
- uu. “Occupante”: chiunque, anche non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.
- vv. “Organismo esterno competente”: l’organismo eventualmente incaricato dall’Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.
- ww. “Periodo di riscaldamento”: il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.
- xx. “Pompa di calore”: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata.
- yy. “Potenza termica al focolare di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- zz. “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- aaa. “Potenza termica utile”: di un generatore di calore” la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- bbb. “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico.
- ccc. “Proprietario dell’impianto termico”: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.

- ddd. “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
- eee. “Rendimento termico utile di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
- fff. “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.
- ggg. “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
- hhh. “Scaldacqua unifamiliare”: l’apparecchio utilizzato per scaldare l’acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.
- iii. “Sostituzione di un generatore di calore”: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari o inferiore alla potenza del generatore sostituito o comunque l’aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%.
- jjj. “Stagione termica”: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.
- kkk. “Stufa”: l’apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all’aria dell’ambiente per scambio diretto.
- lll. “Targa dell’impianto”: il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell’impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.
- mmm. “Targatura degli impianti”: l’operazione che consente all’Autorità competente di procedere all’assegnazione di un codice identificativo univoco per il singolo impianto.
- nnn. “Tecnico abilitato”: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste.
- ooo. “Temperatura dell’aria in un ambiente”: la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione della misura.
- ppp. “Termocamino”: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- qqq. “Termocucina”: una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

- rrr. “Termoregolazione”: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
- sss. “Termostufa”: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- ttt. “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
- uuu. “Unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.
- vvv. “Valori nominali delle potenze e dei rendimenti”: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5 Autorità competenti

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., spettano alle Regioni l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici.
2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii, Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/03, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.
3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.

6 Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente dispositivo:
 - gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
 - gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

In relazione alle suddette tipologie di impianti, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti dirigenziali al solo fine di rilevarne la dimensione quantitativa nell'ambito del sistema energetico regionale.

4. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, descritti alla lettera mm) delle definizioni di cui al punto 4, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di impianto che l'impianto stesso è stato disattivato.

5. In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e da eventuali atti di recepimento di Regione Lombardia.

7 Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L'apposizione della targa sull'impianto avviene tramite gli operatori del settore, in fase di installazione dell'impianto o di manutenzione quando è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) o tramite l'ispettore, in caso di ispezione.

2. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto o su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.

3. E' vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo all'Autorità competente per territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.

4. Il codice della targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

5. Il codice della Targa deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza del codice configura una trasmissione non corretta al sistema CURIT.

6. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale.

8 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

6. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1 e 2.

7. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

8. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

9. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

12. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
- c) il Codice Targa Impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

13. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.

9 Requisiti degli impianti termici

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale. E' inoltre previsto che per gli impianti composti da apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta installatrice debbano essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

2. I nuovi impianti termici, quelli ristrutturati e quelli per i quali è sostituito il generatore di calore devono rispettare, fino al 31 dicembre 2015, i valori minimi di efficienza globale media stagionale di seguito descritti, nonché quanto previsto al punto 6 della dgr 8745/2008:

- per i generatori con fluido termovettore liquido, $75 + 3\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore;
- per i generatori con fluido termovettore aria, $65 + 3\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore.

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di $90 + 2\log P_n$ in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW. Per valori di P_n superiori a 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

I valori dell'efficienza globale media stagionale possono essere disattesi solo in caso di semplice sostituzione del generatore di calore, purché venga rispettato il valore minimo di rendimento termico utile nominale con carico al 100% della potenza prevista per i generatori stessi.

3. Qualora nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento di cui al comma 2, è possibile installare generatori di calore che abbiano un rendimento termico utile, a carico parziale, pari al 30% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $85 + 3\log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW) a condizione che:

- il sistema di evacuazione dei fumi sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato;
- sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii.,

In entrambi i casi deve essere predisposta una dettagliata relazione in cui si riportino i motivi della deroga, da allegare alla Relazione tecnica alla dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria di nuova installazione devono avere un COP, un GUE o un COP_t, in condizioni nominali, maggiore o uguale al rispettivo valore indicato, in funzione della tipologia impiantistica adottata, nella tabella seguente.

Pompe di calore	Tipologia	Condizioni nominali di riferimento	COP - GUE
Elettriche	aria - acqua	7° - 35°	≥ 3,00
	acqua - acqua	10° - 35°	≥ 4,50
	terra - acqua	0° - 35°	≥ 4,00
	terra - aria	0° - 20°	≥ 4,00
	acqua – aria	15° - 20°	≥ 4,70
	aria - aria	7° - 20°	≥ 4,00
Endotermiche	aria-acqua	7° - 30°	≥ 1,38
	acqua - acqua	10° - 30°	≥ 1,56
	terra - acqua	0° - 30°	≥ 1,47
	terra - aria	0° - 20°	≥ 1,59
	acqua – aria	10° - 20°	≥ 1,60
	aria – aria	7° - 20°	≥ 1,46
Assorbimento	aria – acqua	7° - 50°	≥ 1,30
	terra- acqua	0° - 50°	≥ 1,25
	acqua-acqua	10° - 50°	≥ 1,40

5. All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata, ove non presente, l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti.

Tale centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato.

Per impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

6. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute, anche oltre il 31.12.2015, come limite di riferimento per l'installazione o la ristrutturazione di impianti termici, qualora gli stessi siano inclusi nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della l. 10/91 o di cui all'allegato B della dgr 8745/2008, presentata entro la suddetta data.

Dal 1° gennaio 2016 l'installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizioni della dgr 3868 del 17.7.2015 e del successivo decreto dirigenziale attuativo.

7. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto di impianto conforme al modello adottato con D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.;
- b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
- e) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio;
- g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 7.

8. L'installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione relativa all'intero libretto di impianto ed al rapporto di controllo tecnico all'Autorità competente tramite l'applicativo CURIT fino a 6 mesi dalla data di installazione, senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 19. La data di installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto relativa alla messa in servizio dell'impianto successiva all'allacciamento al contatore; ove questa manchi, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte dell'utente finale. Qualora il termine entro cui effettuare la prima accensione (6 mesi dall'installazione) venga superato, è necessario trasmettere comunque il libretto di impianto ed il Rapporto di controllo tecnico con relativo pagamento dei contributi economici. In questo caso, il Soggetto che effettua il collaudo è tenuto alla trasmissione. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione di cui al punto 24 comma 5 lettera b) si applica all'Installatore. Se il collaudo viene effettuato oltre i 6 mesi dalla data di installazione, senza che l'impianto sia stato posto in esercizio, l'Installatore è svincolato dagli obblighi previsti e non è soggetto a sanzione. L'impianto non è più considerato nuovo e devono essere corrisposti i contributi previsti per la Dichiarazione di avvenuta manutenzione. La documentazione dell'impianto deve essere trasmessa in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nei casi di sola sostituzione dei bruciatori di uno o più generatori, anche se non

della totalità, occorre seguire quanto previsto al successivo punto 18, comma 14, poiché possono esserci interventi che modificano l'efficienza energetica dell'impianto.

10 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore

1. La L.R. 20/2015 ha modificato l'art. 9 della l.r. 24/2006, allineando alla data del 31 dicembre 2016 la scadenza per l'installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici centralizzati, anche se già esistenti, in conformità a quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. 102/2014.

2. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.

3. L'esenzione dall'obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile anche nei casi in cui l'installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:

- investimento iniziale;
- gestione;
- sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente.

L'installazione dei sistemi di termoregolazione può essere omessa nel caso in cui la valutazione dell'intervento non rientri nell'intervallo di costo ottimale valutato in base alla norma UNI 15459.

4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

5. La contabilizzazione del calore deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare, salvo nei casi in cui siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l'edificio o gli edifici serviti dall'impianto.

6. I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione sono gli installatori di cui al comma 1, punto 9 delle presenti Disposizioni. L'installatore deve procedere a registrare l'avvenuta installazione sulle apposite schede incluse nel libretto d'impianto e inserirle nel catasto CURIT. L'inserimento deve avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per il libretto di impianto e l'inosservanza di tali obblighi è sanzionata come indicato al punto 24 comma 5 lettera b) delle presenti Disposizioni.

7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.

8. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200.

9. Poiché l'art. 9 del d.lgs. 102/2014 prevede che l'applicazione del nuovo sistema di ripartizione dei costi possa decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione, il termine ultimo per mantenere il vecchio sistema è il 31 luglio 2018, dato che in Lombardia la stagione termica decorre dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo. Conseguentemente, il nuovo sistema di ripartizione dei costi deve essere applicato:

- nel caso di installazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 102/2014, a decorrere dal primo agosto 2015 (inizio della stagione termica 1 agosto 2015 – 31 luglio 2016);
- nel caso di installazione dopo il primo agosto 2016 (il termine ultimo previsto è il 31.12.2016), a decorrere dal primo agosto 2018 (inizio della stagione termica 1 agosto 2018 – 31 luglio 2019).

10. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

11. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.

12. Gli Enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto ai commi precedenti, alla riqualificazione energetica degli edifici ed all'adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi di intervento per la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici e l'educazione dell'utenza all'uso razionale dell'energia. Nei programmi può essere inserita anche la previsione di interventi finanziati in conto terzi attraverso le ESCO (Energy Service Companies) e forme di sperimentazione di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente proprietario, anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali buone pratiche.

13. I programmi di cui al comma precedente devono prevedere interventi che consentano di ottenere un risparmio del 15% rispetto ai consumi dell'ultima stagione termica che precede l'approvazione del programma. Tale risparmio dovrà essere dimostrato mediante un bilancio energetico che consideri le minori dispersioni termiche dell'involucro e il maggior rendimento degli impianti ovvero il ricorso a reti di teleriscaldamento con cogenerazione o termovalorizzazione dei rifiuti. A seguito della realizzazione degli interventi, deve essere predisposto un monitoraggio per le successive due stagioni termiche al fine di valutare l'effettivo risparmio conseguito. Nel caso di programmi già in essere all'entrata in vigore della DGR 2601/2011, il risparmio conseguito deve essere valutato rispetto al consumo di energia primaria sostenuto nell'ultima stagione termica di cui si hanno tutti i riferimenti. Le valutazioni devono essere opportunamente destagionalizzate, utilizzando i gradi giorno della specifica località. Le informazioni così acquisite dovranno essere trasferite al CURIT con modalità stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.

14. I programmi di cui al precedente comma 12 devono prevedere:

- a) una ricognizione del patrimonio impiantistico (potenza, età, presenza di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, allacciamento a reti di teleriscaldamento);
- b) l'elenco degli interventi programmati o già attivati sugli edifici alla data di entrata in vigore della DGR 3522/2012, che possano essere portati a conclusione in base a quanto previsto ai commi 16 e 17;
- c) l'elenco degli interventi presenti nel programma triennale delle opere pubbliche;
- d) l'elenco degli interventi programmati negli anni successivi da implementare in occasione dell'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche.

15. Per gli edifici ed i complessi di edilizia residenziale pubblica allacciati negli ultimi cinque anni a reti di teleriscaldamento in cogenerazione o termovalorizzazione si intendono rispettati gli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

16. I programmi di cui al comma 13, con i relativi aggiornamenti sono tenuti a disposizione delle Autorità competenti.

17. Gli edifici o la porzione di edifici adibiti ad uso residenziale, in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ad edilizia residenziale pubblica in conformità alla L.R. 27/2009, sono sottoposti alla regolamentazione prevista ai commi 12, 13, 14, 15 e 16.

11 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito all'art. 4 comma 1 lettera fff), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico; grava invece sull'operatore che esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

5. Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l'insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione ordinaria.

6. E' prevista la possibilità che il delegante (l'Amministratore o il Proprietario) richieda che l'esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell'Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell'esercizio in deroga e l'esecuzione degli interventi, la responsabilità dell'impianto ritorna in capo al delegante.

7. Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.

8. Il Terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte mentre può delegare specifiche mansioni ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarandole nel contratto stesso con cui dichiara l'assunzione di responsabilità. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega. Gli adempimenti

amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico ed il versamento dei relativi contributi, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo responsabile.

9. Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia". Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L'obbligo di redazione della diagnosi energetica è esteso a tutti i contratti di rendimento energetico e di servizi energetici. Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) finalizzati esclusivamente ai contratti di "servizio energia" possono essere redatti per l'intero edificio o per singole porzioni del medesimo, sempre che le unità immobiliari da considerare nell'APE abbiano in comune la stessa destinazione d'uso, lo stesso impianto termico e siano gestite dallo stesso amministratore o proprietario.

10. Nei casi di impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

11. Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

12. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

13. Il Responsabile di impianto è tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- d) trasmettere attraverso l'applicativo Curit all'Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al successivo punto 18, nei casi ove quest'obbligo è previsto in capo al Responsabile dell'impianto;
- e) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo.

14. Il Responsabile dell'impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività

di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto.

12 Amministratore di condominio

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 11, comma 13. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio non assuma il ruolo di Responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso in cui si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all'inserimento delle informazioni.

3. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii.

4. In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all'allegato 8 al D.D.U.O. n. 5027/2014 e ss.mm.ii.

5. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

13 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW o a 200.000 kcal/h (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto per quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.

2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici. Le Province devono inviare a Infrastrutture Lombarde S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a Infrastrutture Lombarde S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.

4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. n. 1861/2012.

14 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii., ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ (kW)	Cadenza controlli (anni)	Rapporto di controllo tecnico ⁽²⁾
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido	$5 < P_f \leq 116,3$	1	Rapporto tipo 1
		$P_f \geq 116,4$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$5 < P_f < 35$	2	
		$35 \leq P_f < 350$	1	
		$P_f \geq 350$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	
Impianti con macchine	Macchine frigorifere e/o	$12 < P_u < 100$	4	Rapporto tipo 2

frigorifere/pompe di calore	pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$P_u \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P_u \geq 12$	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P_u \geq 12$	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P_u > 5$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	
P_f – Potenza termica al focolare nominale; P_u – Potenza termica utile nominale; P_{el} – Potenza elettrica nominale				

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza al focolare nominale complessiva per i generatori di calore a fiamma, alla potenza elettrica nominale complessiva per i cogeneratori e alla potenza utile nominale complessiva per gli altri generatori che servono lo stesso impianto.

5. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi precedenti devono essere inoltre realizzati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

6. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini di cui al comma 4 a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7.

7. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare:

- le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al precedente comma 4.

Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all'utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto e indicando in dettaglio i motivi.

8. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

9. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del Decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii.;

- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4.

10. Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo tecnico, come indicato al comma 4 del presente punto. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. Il Rapporto deve essere registrato in CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell'impianto. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a manutenzione. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto ad eccezione dei casi ricadenti nel successivo comma 20.

11. Gli apparecchi al servizio di un'unica unità immobiliare privi di un sistema di distribuzione dell'energia termica (a puro titolo di esempio: moduli radianti a gas, generatori d'aria calda, termoconvettori, split) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti a manutenzione differenziata, in base alla potenza al focolare o utile nominale di ciascun apparecchio, come indicato nella tabella del comma 4, salvo diverse indicazioni del costruttore. Gli apparecchi collegati ad un medesimo sistema di distribuzione dell'energia termica e posti al servizio di un'unica unità immobiliare rappresentano un unico impianto e sono soggetti a manutenzione differenziata in base alla potenza al focolare o utile nominale di ciascun apparecchio.

12. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. Per la misurazione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389.

Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi. Tale misurazione sarà possibile nel momento in cui sarà disponibile una specifica norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale.

13. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella tabella che segue.

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	Prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre	$91 + 1 \log P_n$

condensazione	2005	
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<i>log P_n: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW</i> <i>Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i>		

14. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.

15. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 8, comma 11, lettera e).

16. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica (COP / GUE / EER) inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

17. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica al di fuori delle tolleranze definite dal fabbricante e comunque nei limiti minimi di cogenerazione (rendimento complessivo dell'unità di cogenerazione, così come indicato al punto 2 dell'Allegato II del Decreto Legislativo 20/2007) devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione del fabbricante.

18. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alla taratura degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT. In base alle indicazioni della norma UNI 10845, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

19. Il Responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per la manutenzione dell'impianto termico è soggetto alla sanzione di cui al punto 24 comma 5 lettera l).

20. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza ed ad effettuare la registrazione delle informazioni al catasto CURIT. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell'impianto e alla

compilazione del Libretto di Impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni. Al soggetto che ha provveduto alle operazioni di cui sopra spetta anche la registrazione nel CURIT della Targa impianto e del Libretto di Impianto e il pagamento dei contributi previsti al successivo punto 19, nel caso si sia intervenuto sul generatore a combustibile fossile.

21. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

15 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

1. L'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici, deve essere conforme alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 37 del 2008 e s.m.i. e alla norma tecnica UNI 10683, ove quest'ultima sia applicabile. L'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa è altresì soggetta, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla comunicazione di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo. Al termine delle operazioni di installazione, l'installatore deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell'impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008 e dalla norma UNI 10683. I sistemi fumari nuovi e quelli ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione e, fino a sua completa abrogazione, della Direttiva 89/106/CE.

2. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche alle caratteristiche del combustibile, alle corrette modalità di gestione del generatore, al regime di funzionamento ottimale, ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi, da collegare all'apparecchio.

3. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell'apparecchio. I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell'apparecchio.

Tipologia	Alimentazione	Valore rendimento (%)
Caminetto chiuso / Inserto / Stufa	Legna	75
	Pellet	85
Caldaia / Termo stufa / Termo camino	Legna	80
	Pellet	90

4. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

5. Tali attività devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dal produttore del generatore e/o dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche indicate dal produttore, ai sensi della normativa vigente. In assenza di istruzioni specifiche, le operazioni di manutenzione si svolgeranno in conformità alle norme tecniche di riferimento. A partire dal 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.D.U.O. 5027/2014, la manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità:

- a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
- b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno.

6. E' inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale. La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano.

7. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

8. Al termine dell'attività di controllo e manutenzione, l'Operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto, secondo i modelli adottati con D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al punto 14, comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti dell'impianto sono stati sottoposti a manutenzione. La data da riportare sul Rapporto è quella in cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto.

16 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all'art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.

2. Coloro che conseguono l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) e d) del D.M. 37/2008 dal 4 agosto 2013 per ottenere l'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a) e b) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto

corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l'abilitazione all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.

3. I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.

17 Gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all'utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, CURIT, pena l'impossibilità di esercitare pienamente le proprie competenze.

2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all'installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l'offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio.

3. Regione Lombardia tramite la società Infrastrutture Lombarde S.p.A. provvede alle seguenti attività:

- a) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici in tutte le sue componenti;
- b) coordinamento e riconoscimento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- c) supporto tecnico alle Autorità competenti per l'utilizzo del Catasto e lo svolgimento delle attività oggetto delle presenti Disposizioni;
- d) elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti ed analisi dei dati del Catasto Unico Regionale Impianti Termici per le attività di programmazione regionale;
- e) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- f) realizzazione di campagne informative in materia di impianti termici per Regione Lombardia.

4. Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle e delle informazioni di propria competenza, come da indicazioni fornite da Infrastrutture Lombarde S.p.A., anche attraverso il portale CURIT.

5. Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Autorità competente provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, i contributi originariamente addebitati sul Portafoglio non saranno rimborsati.

6. In base a programmi ed azioni rivolte al miglioramento dei servizi esposti attraverso CURIT, Infrastrutture Lombarde S.p.A. può intervenire sull'applicativo, definendo anche competenze differenti rispetto alle attuali definizioni di ruoli operativi del CURIT.

18 Dichiarazione di avvenuta manutenzione

1. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera bb) del punto 4 comma 1, è redatta sulla base dei modelli di Rapporto di controllo tecnico approvati con D.D.U.O 5027/2014 e ss.mm.ii..
2. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.
3. L'Autorità competente non può procedere all'inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.
4. La trasmissione a CURIT delle dichiarazioni redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista per la consegna delle dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto. All'atto della presentazione, nel caso in cui vi siano prescrizioni, le stesse devono essere prioritariamente segnalate all'Autorità competente o al CAIT.
5. Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello "Allegato 5" al D.D.U.O. n. 5027/2014.
6. La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente è soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06.
7. E' facoltà dell'Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea originale dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l'Autorità competente deve inoltrare l'elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà consegnare l'originale del Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L'Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell'accesso al Catasto.
8. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corrisponde al numero di stagioni termiche pari al numero di anni di validità della manutenzione.
9. La validità della dichiarazione è subordinata alla corresponsione del contributo all'Autorità competente e alla Regione, nonché alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. I rapporti privi del versamento dei

contributi di cui sopra, finalizzati alla copertura dei costi per le ispezioni e la gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per i casi in cui sono previsti interventi di manutenzione con una frequenza maggiore rispetto alla misurazione in opera del rendimento, è obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell'anno in cui viene effettuata tale misurazione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportata la Targa impianto o il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

10. Il Responsabile dell'impianto è passibile di sanzione qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza ed alla tipologia di impianto.

11. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso al Catasto il Libretto di Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della scheda 1 "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione. I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

12. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione o, ove questo manchi, di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare.

13. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

14. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. In tal caso, deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo, laddove previsto, della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Autorità competente attraverso lo strumento del Catasto aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti.

15. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi di cui al successivo punto 19 o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore è tenuto a:

- informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare i dati mancanti e il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico;

- registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico al catasto CURIT; in alternativa inviare i Rapporti di controllo che non è possibile registrare al catasto CURIT utilizzando il modello di distinta presente all'allegato 5 del D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii...

16. Il Soggetto incaricato della manutenzione deve riportare sui Rapporti di controllo tecnico il codice fiscale del Soggetto responsabile. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale rende gli allegati non validi per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la sua registrazione nel CURIT; pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

17. Il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tutti i dati necessari al Manutentore/Installatore per la corretta registrazione a CURIT della documentazione, come, a puro titolo di esempio, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il PDR o POD della fornitura di energia. Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Gli impianti, i cui Rapporti di controllo tecnico trasmessi non riportino tutti i dati richiesti, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati.

18. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall'Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell'Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore.

19 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Infrastrutture Lombarde spa.

2. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:

- Macchine frigorifere e pompe di calore;
- Apparecchi alimentati con biomassa legnosa;
- Sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento.

Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, le tipologie di generatori sopra indicate non concorrono alla determinazione della potenza per il calcolo del contributo. Gli impianti composti da apparecchi di cogenerazione pagano solo per la potenza erogata dal bruciatore alimentato da combustibili fossili.

3.. Per tutte le manutenzioni degli impianti termici eseguite a partire dal 1° agosto 2014, la corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di "Portafoglio Digitale" gestito da Infrastrutture Lombarde S.p.A. Il riconoscimento delle quote

destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da Infrastrutture Lombarde S.p.A. alle Autorità stesse.

4. Nel rispetto del principio di equità il contributo regionale è determinato in base ai criteri di seguito indicati:

- la potenza nominale al focolare complessiva dell'impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
- il contributo viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l'indice unitario di € 0,03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente prospetto.

POTENZA	CONTRIBUTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	1,00
Potenza 35-50 kW	1,50
Potenza 50,1-116,3 kW	3,50
Potenza 116,4 – 350 kW	10,00
Potenza maggiore di 350 kW	18,00

5. Il contributo per l'Autorità competente è determinato a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli impianti termici entro la quale ricade l'impianto, come di seguito indicato.

POTENZA	CONTRIBUTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	7,00
Potenza 35-50 kW	14,00
Potenza 50,1-116,3 kW	80,00
Potenza 116,4 – 350 kW	140,00
Potenza maggiore di 350 kW	190,00

6. Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate e disporre di un credito residuo positivo sul proprio "Portafoglio digitale" assegnato all'atto della registrazione, pena la non trasmissibilità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. La società Infrastrutture Lombarde S.p.A. gestisce il sistema di recupero del contributo regionale e, dal 1 agosto 2014, del contributo per l'Autorità Competente oltre che il sistema di ricarica del "Portafoglio digitale". I contributi sono automaticamente addebitati sul "Portafoglio digitale" del soggetto demandato alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Il credito presente sul "Portafoglio digitale" può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del "Portafoglio digitale" è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.

7. Qualora l'operatore registrato a CURIT cessi la propria attività, può chiedere la restituzione del credito residuo presente sul "Portafoglio digitale" tramite idonea richiesta inviata a Infrastrutture Lombarde S.p.A. corredata di certificazione di cessazione dell'attività, utilizzando il modello reso disponibile sul portale web CURIT.

8. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione Lombardia richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.

20 Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. L'ispezione dell'impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. Nell'ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/06, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.
3. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di gas all'azienda distributrice.
4. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all'Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione e nei tempi previsti dall'Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione.
5. Per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva superiore o uguale a 116,3 kW con uno o più generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:
 - a) la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo "*definizioni*" delle presenti disposizioni;
 - b) la seconda fase mediante la consegna all'Autorità competente, da parte del Responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell'Autorità competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico centralizzato è superiore al valore limite di $65+3 \log P_n$. Nel caso in cui l'efficienza globale media stagionale risulti inferiore al limite previsto, il Responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a:
 - sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti, se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Ente Locale competente, come previsto dalle presenti disposizioni;oppure
 - dimostrare la diseconomicità della sostituzione del generatore di calore individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica prima richiamata. Il limite di convenienza economica, al netto degli

incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia per il recepimento della certificazione energetica degli edifici.

In caso venga redatta una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del Responsabile di impianto a sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all'approvazione dell'Autorità competente, la presentazione della relazione asseverata può essere omessa. La mancata presentazione della relazione asseverata all'Autorità competente, entro i termini previsti ed in assenza della dichiarazione di impegno alla sostituzione del generatore, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e pertanto soggetta alla irrogazione da parte dell'Autorità competente della relativa sanzione.

6. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente. I rendimenti degli impianti termici devono rispettare i limiti previsti al comma 13 del punto 14.

7. L'Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

8. I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono considerare prioritariamente i seguenti casi:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e che non sono ancora stati accatastati;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità e di registrazione incompleta degli allegati;
- impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni;
- impianti alimentati da combustibile liquido e solido;
- tutti gli altri impianti.

9. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

10. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento da parte dell'Autorità competente, come indicato alla lettera "a" delle "definizioni", può considerarsi sostitutivo dell'ispezione. Tuttavia le ispezioni *in situ* non possono essere inferiori al 3% degli impianti presenti sul territorio di competenza.

11. E' facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli

ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

12. L'Autorità competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto. E' facoltà dell'Autorità competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui al punto 24, comma 5 lettera q) delle presenti Disposizioni.

13. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere riportati sugli appositi rapporti conformi ai modelli approvati con D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. In caso di inadempienza dell'Autorità competente, la Regione potrà agire ai sensi dell'art 7 bis legge n. 24 del 11 dicembre 2006.

21 Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente o dell'Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 5 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale in conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;
- b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);

– Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

- c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Ad uno dei requisiti sopra indicati, si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. E' fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

4. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le Autorità competenti adottano il mutuo riconoscimento reciproco rispetto al possesso dei necessari requisiti da parte degli ispettori e possono stabilire specifiche priorità privilegiando esperienza, titoli di studio e percorsi formativi professionali.

5. I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; D.G.R. 5117/07 e ss.mm.ii.; D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.;
- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- Elementi di diagnosi energetica.

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Autorità competente, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

6. Il percorso formativo previsto al comma 5 può essere modificato con specifici atti dirigenziali. Inoltre deve essere previsto un percorso di aggiornamento continuo degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione della tecnica e degli impianti.
7. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.
8. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
9. Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.
10. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni.
11. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
12. In aggiunta alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente può in autonomia decidere criteri più restrittivi.
13. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

22 Distributori di combustibile e di energia

1. Al fine di garantire la corretta elaborazione ed analisi delle informazioni relative ai consumi energetici degli impianti termici e di definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'invio telematico dei dati attraverso il CURIT deve avvenire nel rispetto delle disposizioni approvate con D.D.U.O. n. 5027/2014 e ss.mm.ii. e secondo ulteriori specifiche che possono essere pubblicate sul portale internet del CURIT. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.
3. Gli eventuali file di caricamento trasmessi al CURIT senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione. L'invio telematico attraverso il CURIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come

previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. 24/06, come modificata dalla L.R. 3/11; è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiedere ulteriori informazioni.

4. Il mancato invio degli elenchi da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è sanzionabile ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.

5. Come previsto dall'art. 9 comma 3-quater del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., i gestori di reti di teleriscaldamento sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle utenze servite come previsto per i distributori di combustibili.

23 Relazione Biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 dicembre successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (art. 9, comma 10, DPR 74/2013), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le elaborazioni necessarie per la redazione della Relazione Biennale vengono messe a disposizione delle Autorità competenti.

24 Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l'Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.

3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

b) Mancato invio della scheda identificativa .

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.

f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.

L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00.

g) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di biomasse.

L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.

h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.

L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00.

i) Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.

- j) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili.

L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00.

- k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.lgs 152/06.

E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/10 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

- l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.

- m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

- n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.

Il proprietario o l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2582,00.

- o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.

Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/91, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

- p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio.

L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

- q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/91.
Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.
- r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.
La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.
- s) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.
L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.
- t) Mancata produzione dell'attestato di prestazione energetica.
L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater del D. Lgs. 115/08, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies del D. Lgs. 115/08, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di prestazione energetica.
- u) Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica.
Il responsabile dell'impianto termico che, in caso di sostituzione del generatore di calore, ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condominio, non provvede, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", a presentare al Comune la relazione tecnica di cui all'art. 28 della l. 10/91 o a predisporre la diagnosi energetica, incorre nella sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000;
- v) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

- w) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- x) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.lgs 152/06 e s.m.i. è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.
6. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w) spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.
7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province.
8. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.
9. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera f), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

25 Disposizioni finali

1. E' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e Manutentori per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento. Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria a Infrastrutture Lombarde S.p.A. La partecipazione al suddetto tavolo non comporta la corresponsione, da parte di Regione Lombardia, di gettoni di presenza o altra indennità.
2. E' istituito un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento. Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria a Infrastrutture Lombarde S.p.A. La partecipazione al suddetto tavolo non comporta la corresponsione, da parte di Regione Lombardia, di gettoni di presenza o altra indennità.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata nel capitolo 2 "Normativa di riferimento" e le precedenti disposizioni regionali.